



CITTA' DI SPINEA
Citta' Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 26/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA TARI ANNO 2022 -

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisei** del mese di **Maggio** alle ore **19:42**, **nella residenza comunale**, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 18636 del 20/05/2022 , si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	VESNAVER MARTINA	P	10	DA LIO GIOVANNI	P
2	TESSARI CLAUDIO	P	11	VOLPATO FRANCESCO	A
3	SEMENZATO VERA	P	12	DITADI EMANUELE	P
4	CURRELI PIETRO	A	13	BARBIERO PAOLO	P
5	GAVAGNIN MARCELLO	P	14	ROSSATO DAVIDE	P
6	BOLDINI MARCO	A	15	CHINELLATO GIANPIER	P
7	MASON BERTILLA	P	16	LITT GIOVANNI	P
8	PICO GIULIO	P	17	DE PIERI MASSIMO	P
9	CHINELLATO VALERIA	P			

Totale Presenti 14 Totale Assenti 3

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Claudio Tessari.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

Il Presidente, **constatato legale il numero dei presenti** dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: SEMENZATO VERA, GAVAGNIN MARCELLO, DE PIERI MASSIMO invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA TARI ANNO 2022 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall' IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unicacomunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1:

- commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

RILEVATO che per effetto delle intervenute nuove disposizione di ARERA per la costruzione del PEF Piano economico finanziario del ciclo dei rifiuti finalizzato alla approvazione della manovra tariffaria per l'anno 2022 il Consiglio di Bacino alla data di predisposizione del Bilancio non aveva ancora predisposto e validato i PEF aggregati dell'ambito;

RILEVATO che in fase di predisposizione degli atti per approvare il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 non era ancora stato validato il PEF da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e che pertanto sia la Giunta comunale con delibera n. 183/2021 che il Consiglio Comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 n. 88/2021 ha deciso di approvare la proroga delle tariffe valide per l'anno 2021 anche per l'anno 2022;

CONSIDERATO CHE:

- in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:

- all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, poi dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022; • l'art. 3, co. 5-quinquies

indicando che gli enti “possono” (e non “devono”) provvedere entro il termine al 30 aprile, ovvero per l’anno in corso il termine ultimo per approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva resta quello indicato all’art 3, co. 5-sexiesdecies che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del triennio 2022/2024;

RILEVATO che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nella seduta del 14 aprile 2022 ha validato i PEF relativi all’anno 2022 aggregati e riferiti ai costi e ricavi relativo all’anno 2020 dei Comuni appartenenti all’ambito, con deliberazione n. 7 del 14/04/2022, pervenuta al protocollo in data 26/04/2022 protocollo n. 14955;

RILEVATO che il PEF del Comune di Spinea relativo all’anno 2022 ammonta complessivamente a € 3.479.202,00 come validato dal Consiglio di Bacino e trasmesso in data 26/04/2022 ns. protocollo 14995;

RITENUTO di provvedere con l’approvazione della manovra tariffaria relativa all’anno 2022 sulla base delle risultanze contenute nella predetta deliberazione del Consiglio di Bacino;

VISTO quanto disposto dai seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013:

- comma 641, prevede che la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- comma 646 prevede che per l’applicazione della TARI sono considerate valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- comma 651. il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. n° 158/1999, fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis; inoltre fino a tale attuazione, le superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, sono assoggettabili al tributo, le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA;
- comma 660. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- comma 691 dispone che i comuni in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 652, come innovato dall’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all’Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il

comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione n. 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento n. 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- la deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,
- l'approvazione da parte di ARERA, ferma restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

- l'art.5 della deliberazione n. 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. n. 158/99, (comma 5.1);
- con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
- con la deliberazione n. 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione dei PEF, a partire dall'anno 2020, è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo del secondo anno precedente (metodo MTR);

VISTA la comunicazione di Veritas Spa, acquisita al protocollo n. 18024 del 17/05/2022, pervenuta via PEC, contenente la manovra tariffaria per l'anno 2022;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che:

- la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, riportate nel Modello standard PEF del Bacino "Venezia";
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;
- per le utenze domestiche:
 - a) la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (K_a della tabella 1a del D.P.R. n. 158/99);
 - b) la parte variabile della tariffa, non essendo adottate tecniche di calibratura individuale degli apporti, si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale pro capite attualmente determinata dal coefficiente K_b della tabella 2 del D.P.R. n. 158/99;
- per le utenze non domestiche:
 - a) la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente K_c della tabella 3a del D.P.R. n.158/99);
 - b) la parte variabile della tariffa, fino a quando non verranno organizzati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n°158/99 (coefficienti K_d della tabella 4a);

DATO ATTO che i criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono i seguenti:

a) suddivisione tra tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche (Td) applicando, relativamente alla parte fissa, i coefficienti della tabella 1a del DPR. 158/99 e, relativamente alla parte variabile, i seguenti coefficienti di Kb della tabella 2 del D.P.R. 158/99:

- fino a 2 componenti del nucleo familiare il Kb max.;

- da 3 a 4 componenti del nucleo familiare il Kb min.;

- da 5 a più componenti del nucleo familiare il Kb min.;

applicando, nei confronti delle utenze che effettuano il compostaggio domestico, la riduzione del 30% del corrispondente coefficiente Kb;

b) suddivisione tra tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche (Tnd), applicando, relativamente alla parte fissa, i seguenti coefficienti Kc della tabella 3a del D.P.R. 158/99;

c) relativamente alla parte variabile, applicando i seguenti coefficienti Kd della tabella 4a del D.P.R. 158/99;

VISTO il prospetto contenente la manovra tariffaria, allegato A);

PRESO ATTO che l'art. 13 del D.L. 4/2022 - Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021 dispone al comma 1:

“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato” e pertanto l'Amministrazione comunale può utilizzare gli avanzi di risorse specifiche trasferite dal Ministero dell'Interno dell'anno 2020 a titolo di “Fondo funzioni fondamentali 2020 (quota TARI)” confluita in avanzo di amministrazione 2021.

VISTO che l'Amministrazione comunale intende utilizzare tale opportunità prevista dalla norma prevedendo all'interno della manovra tariffaria l'utilizzo di €. 87.121,06 (fondo funzioni fondamentali 2020) al fine di calmierare gli oneri a carico dei contribuenti relativamente allaTARI per l'anno 2022;

RILEVATA pertanto la necessità di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del PEF validato, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottate sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd ed è ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 74,00%) e utenze non domestiche (in misura pari al 26,00%);

- la suddivisione dei costi del servizio per la quota fissa di € 1.301.360,89, e per la quota variabile di € 2.074.137,64, nella misura percentuale rispettivamente del 38,6% e 61,4%, contenuta nel PEF 2022, che ricomprende anche i conguagli derivanti dai PEF 2018, 2019 e 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2021 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, così come utilizzati anche per le tariffe dell'anno 2021;
- le entrate accertate dal Comune e risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2020 che riducono l'impatto della manovra tariffaria sono le seguenti:
 - a) Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione a ristoro dei costi per le scuole € 13.163,62 (-5% spettante alla Città Metropolitana e -10% di IVA);
 - b) Sanzioni elevate attività di repressione € 5.327,07;
 - c) Utilizzo fondo Covid-19 anno 2020 di € 87.121,06;

RILEVATO, inoltre, che le date di scadenza delle rate per l'anno 2022 sono state fissate come segue:

- 16 maggio 2022, comprensiva dell'eventuale conguaglio dell'anno precedente;
- 17 ottobre 2022;
- 15 dicembre 2022, rata di conguaglio;

VISTO l'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 che prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 14/12/2021 con oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e dei relativi allegati";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09/02/2022 con oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024 – PEG 2022/2024";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29 aprile 2022 con oggetto "Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e i relativi allegati (PTPCT)";

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/10/2015;

VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 31/01/2000, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/03/2019, (esecutivo);
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

ESCONO i Consiglieri Comunali G. Chinellato e D. Rossato – sono presenti 12 Consiglieri;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	12	ASSENTI	5	VOTANTI	12
FAVOREVOLI	8	CONTRARI (De Pieri, Ditadi, Barbiero, Litt)	4	ASTENUTI	----

DELIBERA

- 1) **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **di approvare** le tariffe della TARI per l'anno 2022, come da allegato A) alla presente deliberazione;
- 3) **di stabilire** che la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, così come approvato per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del D.L. n. 124/2019;
- 4) **di approvare** in sede di predisposizione della manovra tariffaria in oggetto la previsione dell'applicazione di una quota dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2021 come segue:
 - € 11.255,00 quale contributo del MIUR per la TARI degli edifici scolastici;
 - € 5.327,07 quale incasso da sanzioni ambientali;
 - € 87.121,06 quale utilizzo fondo Covid-19 anno 2020;
- 5) **di dare atto** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;
- 6) **di dare atto** che sull'importo del tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, come da disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del tributo TARI;
- 7) **di dare atto** che l'importo del gettito stimato relativo alla TARI, per l'anno 2022 ammonta a euro 3.375.499,00 e che verrà introitato al Cap. di entrata 10101.51.0100 del Bilancio 2022;
- 8) **di determinare** che, in applicazione dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, gli avvisi di pagamento ed i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe dell'anno precedente e gli avvisi di pagamento ed i versamenti che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe, di cui al presente atto;

9) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	12	ASSENTI	5	VOTANTI	12
FAVOREVOLI	8	CONTRARI (De Pieri, Ditadi, Barbiero, Litt)	4	ASTENUTI	----

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di fornire al Gestore del servizio rifiuti il presente atto di indirizzo e di predisporre l'emissione degli avvisi di pagamento;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Claudio Tessari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)